

---

# IL CONTROLLO UFFICIALE: DAL REGOLAMENTO CE 882/2004 AL REGOLAMENTO UE 625/2017

---

**Antonio Menditto**

Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità pubblica  
Veterinaria, Istituto Superiore di Sanità

**Anna Giovanna Fermani**

ASL Latina UOC Igiene Alimenti Origine Aniamle

# REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017

relativo ai **controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari**, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che **abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004** del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio.

**GUUE L 95 vol. 60, 7 aprile 2017**

# Confronto titoli Reg. (CE) 882/2004 e (UE) 2017/625

## Reg. (CE) 882/2004

relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

on official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules

## Reg. (UE) 2017 625 (OCR)

relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari

on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products

ultima versione consolidata disponibile su EURLEX del 16.08.2017, 16 modifiche, 1 rettifica. (data di consultazione 24 10 2017) - <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0882-20170816&qid=1508827515896&from=IT>

# NUMERI A CONFRONTO

	Reg. (CE) 882/2004	Reg. (UE) 2017/625
CONSIDERANDO	<b>49</b>	<b>99</b>
TITOLI	<b>10</b>	<b>7</b>
ARTICOLI	<b>67</b>	<b>167</b>
ALLEGATI	<b>8</b>	<b>5</b>
DEFINIZIONI	<b>20+18</b>	<b>1+2+51+4</b>
SETTORI PRINCIPALI OGGETTO DI CU	<b>4</b>	<b>10</b>
TIPOLOGIE DI ATTIVITA' UFFICIALI	<b>1</b> <b>(controlli ufficiali)</b>	<b>2</b> <b>(controlli ufficiali e altre attività ufficiali)</b>

# OCR- PROCEDIMENTO, PUBBLICAZIONE, ENTRATA IN VIGORE, APPLICAZIONE

06/05/2013	Adozione da parte della Commissione
16/10/2013	Parere del Comitato economico e sociale europeo
29/11/2013	Parere del Comitato delle regioni
15/04/2014	Parere del PE in prima lettura (Approvazione con emendamenti)
09/07/2014	Posizione Commissione sugli emendamenti del PE in prima lettura (Accordo parziale)
26/10/2015	Accordo politico del Consiglio
19/12/2016	Posizione del Consiglio in prima lettura e motivazione
06/01/2017	Adozione, da parte della Commissione, della comunicazione sulla posizione del Consiglio in prima lettura
19/01/2017	Ricevimento da parte del PE della posizione del Consiglio in prima lettura
15/03/2017	Parere del PE in seconda lettura (Approvazione senza emendamenti)
15/03/2017	Sottoscrizione presidente PE e presidente Consiglio
07/04/2017	Pubblicazione sulla GU UE
29/04/2017	Entrata in vigore
14/12/2019	Applicazione (data principale; altre date 27/04/18, 27/04/22, 14/12/22)

# OCR - ARTICOLAZIONE

		Articoli	Articoli
TITOLO I	Oggetto, ambito di applicazione e definizioni	1-3	3
TITOLO II	Controlli ufficiali e altre attività ufficiali negli Stati Membri	4-91	88
TITOLO III	Laboratori di riferimento e centri di riferimento	92-101	10
TITOLO IV	Assistenza amministrativa e collaborazione	102-108	7
TITOLO V	Programmazione e relazioni	109-115	7
TITOLO VI	Attività dell'Unione	116-136	21
TITOLO VII	Azioni esecutive	137-141	5
TITOLO VIII	Disposizioni comuni	142-167	26
ALLEGATO I	Territori di cui all'articolo 3, punto 40), eccetto per l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera g)		
ALLEGATO II	Formazione del personale delle autorità competenti		
ALLEGATO III	Caratterizzazione dei metodi di analisi		
ALLEGATO IV	(Tariffe o diritti)		
ALLEGATO V	Tavola di concordanza di cui all'articolo 146, paragrafo 2		

# OCR – ARTICOLAZIONE PER CONTENUTI

**Preambolo** (99 “Considerando”)

**Principi generali** (Art. 1 – 15)

Ambito di applicazione; definizioni; responsabilità Autorità competenti (AC) e Operatori; requisiti generali relativi ai CU

**Requisiti specifici settoriali** (Art. 16 – 27)

e.g. prodotti di origine animale; residui; salute e benessere animale; OGMs; prodotti biologici, DOP, IGP, STG; nuovi rischi

**Delega compiti**

Art. 28– 33

**Campionamento,  
analisi, prove e  
diagnosi**

Art. 34– 42

**Controlli**

**Importazione**

Art. 43– 76

**Finanziamento**

Art. 77-85

**Certificazione ufficiale**

Art. 86-91

**EURLs & EURCS**

Art. 92– 101

**Assistenza  
amministrativa e  
cooperazione**

Art. 102– 108

**Programmi e relazioni**

Art. 109– 115

**Attività dell’Unione  
(Controlli, condizioni di**

**Entrata in UE,  
Formazione, IMSOC)**

Art. 116– 136

**Azioni esecutive**

Art. 137– 141

**Disposizioni comuni (procedurali, transitorie e finali)**  
(articoli 142 – 167)

# OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

- TITOLO I            OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
- Art. 1              Oggetto e ambito di applicazione  
(ambiti disciplinati, settori di applicazione, settori oggetto di esclusione)
- Art. 2              Controlli ufficiali e altre attività ufficiali  
(definizione dei termini "controlli ufficiali" e "altre attività ufficiali")
- Art. 3              Definizioni  
(51 termini definiti di cui 21 con rinvio totale e/o parziale a definizioni presenti in altri atti (n= 11) del diritto derivato dell'UE)

# AMBITI DISCIPLINATI DALLO OCR

## **Articolo 1      Oggetto e ambito di applicazione**

### Ambiti disciplinati:

- a) esecuzione CU e altre attività ufficiali (AAU) effettuate dalle AC degli SMs
- b) finanziamento CU
- c) assistenza amministrativa e collaborazione tra gli SMs ai fini della corretta applicazione della 'Legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare' (UAFCL) che ricade nel campo di applicazione del OCR
- d) esecuzione dei controlli da parte della Commissione negli SMs e nei paesi terzi
- e) adozione delle condizioni che devono essere soddisfatte in relazione a animali e merci che entrano nell'Unione da un paese terzo
- f) istituzione di un sistema informatico per il trattamento delle informazioni e dei dati relativi ai controlli ufficiali (IMSOC)

# SETTORI DI APPLICAZIONE (n=10)

## **Articolo 1      Oggetto e ambito di applicazione par. 2**

L'OCR si applica ai CU effettuati per verificare la conformità alla normativa, emanata dall'UE o dagli SMs in applicazione della normativa dell'UE nei settori:

- a) **alimenti** e sicurezza alimentare, integrità e salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare interessi e informazione dei consumatori, fabbricazione e uso di MOCA;
- b) emissione deliberata nell'ambiente di **OGM** a fini di produzione di alimenti e mangimi;
- c) **mangimi** e sicurezza mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l'informazione dei consumatori;
- d) prescrizioni in materia di **salute animale**;
- e) prevenzione e riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali derivanti da **SOA** e prodotti derivati;
- f) prescrizioni in materia di **benessere degli animali**;
- g) misure di protezione contro gli **organismi nocivi per le piante**;
- h) prescrizioni per immissione in commercio e uso di **prodotti fitosanitari e utilizzo sostenibile dei pesticidi**, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione di pesticidi;
- i) **produzione biologica** e etichettatura dei prodotti biologici;
- j) uso e etichettatura **DOP, IGP e STG**.

## **CONSIDERANDO 3**

La legislazione dell'Unione prevede una serie di norme armonizzate per garantire che gli alimenti e i mangimi siano sicuri e sani e che le attività che potrebbero avere un impatto sulla sicurezza della filiera agroalimentare o sulla tutela degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e alle informazioni sugli alimenti siano eseguite nel rispetto di prescrizioni specifiche. La normativa dell'Unione si propone inoltre di garantire un elevato livello di salute umana, animale e vegetale, nonché di benessere degli animali nella filiera agroalimentare e in tutti i settori di attività che hanno come obiettivo fondamentale la lotta alla possibile diffusione delle malattie degli animali, in alcuni casi trasmissibili all'uomo, o degli organismi nocivi per le piante o per i prodotti vegetali, nonché di garantire la tutela dell'ambiente dai rischi derivanti da organismi geneticamente modificati (OGM) o da prodotti fitosanitari. L'applicazione corretta di tale normativa, indicata in seguito collettivamente come «**legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare**»<sup>1</sup>, contribuisce al funzionamento del mercato interno.

# SETTORI DI APPLICAZIONE

## LEGISLAZIONE DELL'UNIONE IN MATERIA DI FILIERA AGROALIMENTARE

Alimenti e  
sicurezza  
alimentare

Mangimi e  
sicurezza  
dei  
mangimi

Sanità  
animale

Benessere  
animale

SOA

OGM

Salute  
delle piante

Prodotti  
fitosanitari

Produzione  
biologica

DOP, IGP,  
STG

UNION AGRI-FOOD CHAIN LEGISLATION (**UAFCL**)

SETTORI, CHE -- ESSENDO OGGETTO DI SPECIFICA NORMATIVA DELL'UNIONE O DEGLI STATI MEMBRI IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DELL'UNIONE (INDICATA COLLETTIVAMENTE COME «LEGISLAZIONE DELL'UNIONE IN MATERIA DI FILIERA AGROALIMENTARE»)-- RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL RCU

## TITOLO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

### LEGISLAZIONE DELL'UNIONE IN MATERIA DI FILIERA AGROALIMENTARE (UNION AGRI-FOOD CHAIN LEGISLATION, UAFCL)

#### **ALIMENTI**

sicurezza alimentare, integrità, salubrità, pratiche commerciali leali, fabbricazione e uso MOCA

#### **MANGIMI**

sicurezza dei mangimi, pratiche commerciali leali, tutela della salute interessi e informazione dei consumatori

#### **SANITÀ ANIMALE**

Prescrizioni in materia di sanità animale

#### **BENESSERE ANIMALE**

Prescrizioni in materia di benessere animale

#### **SOA E PRODOTTI DERIVATI**

prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali

#### **OGM**

emissione deliberata nell'ambiente di a fini di produzione di alimenti e mangimi

#### **SALUTE DELLE PIANTE**

misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante

#### **PRODOTTI FITOSANITARI**

prescrizioni per immissione in commercio e uso, utilizzo sostenibile pesticidi, eccetto attrezzatura per l'applicazione di pesticidi

#### **PRODUZIONE BIOLOGICA**

produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici

#### **DOP, IGP, STG**


uso e etichettatura denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette specialità tradizionali garantite

# SETTORI DI APPLICAZIONE

## **Articolo 1      Oggetto e ambito di applicazione par. 3 e 5**

3. L'OCR si applica anche ai CU eseguiti per verificare la conformità a quanto prescritto dall'articolo 1(2) ove tali prescrizioni siano applicabili ad animali e merci che entrano nell'Unione o destinati all'esportazione dall'Unione.

5. Gli articoli 4, 5, 6, 8, l'articolo 12, paragrafi 2 e 3, l'articolo 15, gli articoli da 18 a 27, gli articoli da 31 a 34, da 37 a 42 e l'articolo 78, gli articoli da 86 a 108, l'articolo 112, lettera b), l'articolo 130 e gli articoli da 131 a 141 si applicano anche alle altre attività ufficiali (AAU) effettuate dalle autorità competenti in conformità all'OCR o alla UAFCL.



# SETTORI ESCLUSI

## Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione par. 4

L'OCR **non si applica** ai CU per la verifica della conformità:

- a) al regolamento (UE) n. 1308/2013 **recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli; tuttavia il presente regolamento si applica ai controlli effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, laddove individuino eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013;**
- b) alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010, **sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici**
- c) alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un **codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.**

# OCR, "ANIMAL HEALTH LAW" (AHR) E "PLANT HEALTH LAW" (PHR)

La "Animal Health Law" (AHR) e la "Plant Health Law" (PHR) stabiliscono alcune condizioni/requisiti per garantire la sicurezza della catena alimentare. La conformità a tali condizioni/requisiti sarà verificata attraverso i controlli ufficiali (CU) delle Autorità competenti (AC) degli Stati membri (SM), eseguite in conformità al OCR. La data di applicazione di questi tre atti assicura che siano previste norme di CU atte ad evitare lacune giuridiche e incongruenze nelle attività di controllo.

[https://ec.europa.eu/food/safety/official\\_controls/legislation\\_en](https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation_en)

## Sintesi della tempistica

**AHR**  
Reg. 2016/429

**PHR**  
Reg. 2016/2031

**OCR**  
Reg. 2017/625

Data di adozione

09/03/2016

26/10/2016

15/03/2017

Entrata in vigore

21/04/2016

14/12/2016

27/04/2017

Data di applicazione

21/04/2021


14/12/2019

14/12/2019\*


\*data di applicazione principale (altre date 27/04/2018, 27/04/2022, 14/12/2022)

# EVOLUZIONE NORME CE/UE IN MATERIA DI FILIERA AGROALIMENTARE E CU


2004



2017



# DIVERSIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI CONTROLLI UFFICIALI



## **10 SETTORI DI CUI ALL'ART. 1(2) DEL REG. (UE) 2017/625 (inclusa introduzione nell'UE)**

Controlli ufficiali e altre attività ufficiali ai sensi del Reg. 2017/625

## **MERCATI DEI PRODOTTI AGRICOLI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013**

sistema consolidato e specifico di controlli. Si applica il Reg. 2017/625 qualora i controlli svolti in relazione alle norme di commercializzazione ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) indichino possibili casi di pratiche fraudolente o ingannevoli.

## **FARMACO VETERINARIO**

Controlli ufficiali ai sensi D.lvo  
193/2006

## **PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI**

Controlli ufficiali ai sensi del DECRETO  
LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 26  
Attuazione della direttiva 2010/63/UE  
sulla protezione degli animali utilizzati  
a fini scientifici.

## **VERIFICA DI CONFORMITA' DELLE ATTREZZATURE PER L'APPLICAZIONE DI PESTICIDI**

DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto  
2012, n. 150. Attuazione della direttiva  
2009/128/CE che istituisce un quadro  
per l'azione comunitaria ai fini  
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.  
Articolo 8, disposizioni relative  
all'ispezione

# Definizioni, Considerando 3 e Artt. 2, 3 e 17 (N= 1+57)

- legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare - Considerando (3)
- controlli ufficiali (CU) - Art.2(1)
- altre attività ufficiali (AAU) - Art 2(2)
- **normativa alimentare** - Art.3(1) → *Art. 3(1) Reg. (CE) 178/ 2002*
- normativa in materia di mangimi - Art. 3(2)
- autorità competenti (AC)- Art. 3(3)
- autorità di controllo competente per il settore biologico - Art. 3(4)
- organismo delegato - Art. 3(5)
- procedure di verifica dei controlli - Art. 3(6)
- sistema di controllo - Art. 3(7)
- piano di controllo - Art. 3(8)
- **animali** - Art. 3(9) → *Art. 4(1) Reg. (UE) 2016/429*
- **malattia animale** - Art. 3(10) → *Art. 4(16) Reg. (UE) 2016/429*
- merci -Art. 3(11)
- **alimento** - Art. 3(12) → *Art. 2 Reg. (CE) 178/ 2002*
- **mangime** - Art. 3(13) → *Art. 3(4) Reg. (CE) 178/ 2002*
- **sottoprodotti di origine animale** - Art. 3(14) → *Art. 3(1) Reg. (CE) 1069/2009*
- **prodotti derivati** - Art. 3(15) → *Art. 3(2) Reg. (CE) 1069/2009*
- **piante** - Art. 3(16) → *Art. 2(1) Reg. (UE) 2016/2031*
- **organismi nocivi per le piante** - Art. 3(17) → *Art. 1(1) Reg. (UE) 2016/2031*
- **prodotti fitosanitari** -Art. 3(18) → *Art. 2(1) Reg. (CE) 1107/2009*



In giallo termini con rinvio totale/parziale a definizioni presenti in altri atti del diritto derivato dell'UE

# Definizioni

- *prodotti di origine animale* - Art. 3(19) → *p. 8.1 All. I Reg. (CE) 853/2004*
- *materiale germinale* - Art. 3(20) → *Art. 4(28) Reg. (UE) 2016/429*
- *prodotti vegetali* - Art. 3(21) → *Art. 2(2) Reg. (UE) 2016/2031*
- *altri oggetti* - Art. 3(22) → *Art. 2(5) Reg. (UE) 2016/2031*
- pericolo - Art. 3(23)
- rischio - Art. 3(24)
- certificazione ufficiale - Art. 3(25)
- certificatore - Art. 3(26)
- certificato ufficiale - Art. 3(27)
- attestato ufficiale - Art. 3(28)
- operatore - Art. 3(29)
- audit - Art. 3(30)
- rating - Art. 3(31)
- veterinario ufficiale - Art. 3(32)
- responsabile fitosanitario ufficiale - Art. 3(33)
- *materiale specifico a rischio* - Art. 3(34) → *Art. 3(1)g Reg. (CE) 999/2001*
- *lungo viaggio* - Art. 3(35) → *Art. 2(m) Reg. (CE) 1/2005*
- *attrezzatura per l'applicazione di pesticidi* - Art. 3(36) → *Art. 3(4) Dir. 2009/128/CE;*
- partita - Art. 3(37)



In giallo termini con rinvio totale/parziale a definizioni presenti in altri atti del diritto derivato dell'UE

# Definizioni


- posto di controllo frontaliero - Art. 3(38)
- punto di uscita - Art. 3(39)
- **entrare (ingresso) nell'Unione europea** - Art. 3(40) → *Art. 1 (3), 2° comma, Reg. (UE) 2016/ 2031*
- controllo documentale - Art. 3(41)
- controllo di identità - Art. 3(42)
- controllo fisico - Art. 3(43)
- transito - Art. 3(44)
- **vigilanza dell'autorità doganale** - Art. 3(45) → *Art. 5 (27) Reg. (UE) 952/13*
- **controlli doganali** - Art. 3(46) → *Art. 5 (3) Reg. (UE) 952/13*
- blocco ufficiale - Art. 3(47)
- **giornale di viaggio**- Art. 3(48) → *punti da 1) a 5) All. II Reg. (CE) n. 1/2005*
- assistente ufficiale - Art. 3(49)
- **carni e frattaglie commestibili** - Art. 3(50) → *ai fini dell'Art. 49(2)a del RCU, i prodotti di cui all'All. I, parte II, sezione I, capitolo 2, sottocapitoli da 0201 a 0208, Reg (CEE) 2658/87*
- bollo sanitario - Art. 3(51)
  
- sotto la responsabilità del veterinario ufficiale - Art. 17(a)
- sotto la supervisione del veterinario ufficiale - Art. 17(b)
- ispezione ante mortem - Art. 17(c)
- ispezione post mortem - Art. 17(d)

In giallo termini con rinvio totale/parziale a definizioni presenti in altri atti del diritto derivato dell'UE

# Definizione di "CONTROLLI UFFICIALI" (CU)

## ARTICOLO 2 CONTROLLI UFFICIALI E ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI

1. "Ai fini del presente regolamento, per «controlli ufficiali» si intendono attività eseguite dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a norma del presente regolamento al fine di verificare:
- il rispetto da parte degli operatori delle norme del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2; e
  - che gli animali e le merci soddisfino i requisiti prescritti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, anche per quanto riguarda il rilascio di un certificato ufficiale o di un attestato ufficiale."



# Definizione di "ALTRE ATTIVITA' UFFICIALI" (AAU)

## ARTICOLO 2 - CONTROLLI UFFICIALI E ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI

2. "Ai fini del presente regolamento, per «altre attività ufficiali» si intendono attività, diverse dai controlli ufficiali, che sono effettuate dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono state delegate alcune altre attività ufficiali a norma del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, incluse le attività tese ad accertare la presenza di malattie animali o di organismi nocivi per le piante, a prevenire o contenere la diffusione di tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a eradicare tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a rilasciare autorizzazioni o approvazioni e a rilasciare certificati ufficiali o attestati ufficiali."

### Reg. (UE) 2017/625

Sanità  
animale

Salute delle  
piante

Sono incluse attività tese a:

accertare la presenza di **malattie animali** o di **organismi nocivi per le piante**

prevenire o contenere la diffusione di tali **malattie animali** od **organismi nocivi per le piante**

eradicare tali **malattie animali** od **organismi nocivi per le piante**

rilasciare autorizzazioni o approvazioni

rilasciare certificati ufficiali o attestati ufficiali

??

??


# Definizione di "AUTORITA' COMPETENTI"

## ARTICOLO 3 DEFINIZIONI

3) «**autorità competenti**»:

- a) "le autorità centrali di uno Stato membro responsabili di organizzare controlli ufficiali e altre attività ufficiali, in conformità al presente regolamento e alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2
- b) qualsiasi altra autorità cui è stata conferita tale competenza;
- c) secondo i casi, le autorità corrispondenti di un paese terzo"

Elenco



## Reg. (UE) 2017/625

Alimenti	Mangimi
Benessere animale	<del>SOA</del>
Sanità animale	<del>OGMs</del>
Prodotti fitosanitari	<del>DOP, IGP, STG</del>
Produzione biologica	Salute delle piante

**Autorità competenti**  
Verifica della conformità

# AUTORITÀ COMPETENTI E ORGANISMI DI CONTROLLO - PNI

**Sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria incluso import/export**

**Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Aziende Unità Sanitarie Locali (compongono il SSN);** in caso di emergenza sanitaria, attribuita specifica autorità anche ai **sindaci**.

**Qualità merceologica e sanità delle piante**

L'Autorità competente centrale è il **Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF)**. Strutture delegate ad effettuare controlli ufficiali.

**Tutela dell'ambiente**

L'Autorità competente centrale è il **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)**.

**Importazioni**

**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:** Attività di controllo, accertamento e verifica, di natura non sanitaria; attività di prevenzione e contrasto dei traffici illegali.

**Corpi di polizia**

- **Capitanerie di Porto**
- **CC Politiche Agricole e Alimentari – NAC →**
- **CC Tutela della Salute - NAS**
- **CC Tutela per l'Ambiente – NOE →**
- **Corpo Forestale dello Stato →**
- **Guardia di finanza**

# AUTORITÀ COMPETENTI E ORGANISMI DI CONTROLLO – PNI

## CORPI DI POLIZIA

**CC Politiche Agricole e Alimentari<sup>1</sup> – NAC** (funzionalmente dipendente dal Ministro delle politiche agricole e forestali) - Indagini investigative svolte di propria iniziativa o correlate ad inchieste giudiziarie o a programmi di repressione degli illeciti penali.

**CC Tutela per l'Ambiente<sup>2</sup> – NOE** (funzionalmente dipendente dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) - Indagini investigative svolte di propria iniziativa o correlate ad inchieste giudiziarie o a programmi di repressione degli illeciti penali.

**Corpo Forestale dello Stato<sup>3</sup>** alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali - Indagini investigative svolte di propria iniziativa o correlate ad inchieste giudiziarie o a programmi di repressione degli illeciti penali.

<sup>1,2,3</sup> Con il D.L.vo n. 177/2016, il CFS è stato assorbito nell'[Arma dei Carabinieri](#) (cessazione : 31/12/2016). Gran parte delle competenze e del personale sono stati trasferiti nel neocostituito [Comando Unità Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare](#). Sempre in base al citato D.l.vo e successivi atti applicativi, specifiche aliquote di personale e risorse strumentali sono state devolute a ulteriori amministrazioni (Corpo nazionale Vigili del fuoco, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) in funzione delle relative specializzazioni. Il Comando, oltre al CFS, raggruppa i Carabinieri del Comando per la Tutela dell'Ambiente, quelli del Comando Politiche Agricole.

# Definizione di "MERCICI"

## ARTICOLO 3 DEFINIZIONI

11) «merci»: "tutto ciò che è assoggettato ad una o più norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, esclusi gli animali"

### Elenco non esaustivo

Alimenti

Mangimi

SOA

Additivi

Additivi dei mangimi

Prodotti derivati

Enzimi

Piante

Aromi

Prodotti fitosanitari

MOCA

Prodotti biologici

Prodotti DOP, IGPm SGT

?????

## Reg. (UE) 2017/625

Alimenti

Mangimi

Benessere animale

SOA

Sanità animale

OGMs

Prodotti fitosanitari

DOP, IGP, STG

Produzione biologica

Salute delle piante

Merci  
Soddisfazione  
pertinenti requisiti

# Definizione di "OPERATORE"

## ARTICOLO 3 DEFINIZIONI

29) «operatore»: "qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta a uno o più obblighi previsti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2"

### Elenco non esaustivo

"operatore del settore alimentare"  
Reg. (CE) 178/2002 art. 3(3)

"operatore del settore dei mangimi"  
Reg. (CE) 178/2002 art. 3(6)

"operatore economico" (MOCA)  
Reg. (CE) 1935/2004 art. 2(2)d

"operatore" (SOA)  
Reg. (CE) 1069/2009 art. 3(11)

"operatore professionale" (Piante)  
Reg. (UE) 2016/2013 art. 2(9)

"operatore" (Animali e prodotti)  
Reg. (UE) 2016/429 art. 4(24)

## Reg. (UE) 2017/625

Alimenti

Mangimi

Benessere animale

SOA

Sanità animale

OGMs

Prodotti fitosanitari

DOP, IGP, STG

Produzione biologica

Salute delle piante

Operatori  
Rispetto dei pertinenti  
requisiti

# Definizione di "ANIMALI"

## ARTICOLO 3 DEFINIZIONI

9) «animali»: “gli animali come definiti all’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/429”

*Regolamento (UE) 2016/429*

Articolo 4(1)

«animali»: “animali vertebrati e invertebrati”

Termini correlati (sotto-ordinati)

«animali terrestri»

«animali acquatici»

«altri animali»

«animali detenuti»


«animali di acquacoltura»

«animali selvatici»

«pollame»

«volatili in cattività»

«animale da compagnia»



# AUTORITA' COMPETENTI E CONTROLLI UFFICIALI

## **TITOLO II CONTROLLI UFFICIALI E ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI NEGLI STATI MEMBRI**

### **CAPO I Autorità competenti**

- Art. 4 Designazione AC
- Art. 5 Obblighi generali AC e autorità di controllo competenti per il settore biologico
- Art. 6 Audit delle AC
- Art. 7 Diritto di ricorso
- Art. 8 Obblighi di riservatezza delle AC

### **CAPO II Controlli ufficiali**

#### **Sezione I Requisiti generali**

- Art. 9 Norme generali in materia di CU
- Art. 10 Operatori, processi e attività soggetti a CU
- Art. 11 Trasparenza dei CU
- Art. 12 Procedure documentate di controllo
- Art. 13 Documentazione scritta dei CU
- Art. 14 Metodi e tecniche dei CU
- Art. 15 Obblighi degli operatori

# DESIGNAZIONE AUTORITA' COMPETENTI

## Art. 4 Designazione AC

1. Per ogni settore disciplinato (art. 1, par. 2 OCR → UAFCL ), gli SMs designano le AC a cui essi conferiscono la responsabilità di organizzare o effettuare CU/AAU.
2. Se per lo stesso settore è designata più di una AC (livello nazionale, regionale o locale), o quando le AC designate ai sensi del par. 1 sono autorizzate in virtù della designazione a trasferire competenze specifiche in materia di CU/AAU ad altre autorità pubbliche, lo SM:
  - a) garantisce: coordinamento efficiente ed efficace tra tutte le AC coinvolte, coerenza ed efficacia dei CU/AAU in tutto il suo territorio; e
  - b) designa, in conformità delle norme costituzionali degli SMs, una **AC** unica per coordinare collaborazione e contatti con Commissione/SMs in relazione CU/AAU effettuati in ogni settore disciplinato (della UAFCL).



# DESIGNAZIONE AUTORITA' COMPETENTI

## ART. 4 DESIGNAZIONE AC

3. Le AC responsabili di verificare la conformità alla normativa di cui all'art. 1, par. 2, lett. i) (produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici), possono affidare determinate responsabilità riguardanti i CU/AAU ad una o più autorità di controllo competenti per il settore biologico (ACCSB). In tal caso, si attribuisce un numero di codice a ciascuna autorità delegata.
4. Gli SM provvedono affinché la Commissione sia informata dei recapiti e di tutte le eventuali modifiche: a) delle AC designate a norma del paragrafo 1; b) dell'AC unica designata a norma del paragrafo 2, lettera b); c) delle ACCSB di cui al paragrafo 3; d) degli organismi delegati di cui all'art. 28, par. 1. Le informazioni di cui al 4(a) devono inoltre essere messe a disposizione del pubblico da parte degli SM, anche su internet.

# OBBLIGHI GENERALI AUTORITÀ COMPETENTI

## **Articolo 5 Obblighi generali relativi alle autorità competenti e alle autorità di controllo competenti per il settore biologico (ACCSB)**

1. Le AC e le ACCBS:

- a) dispongono di procedure e/o meccanismi atti a garantire efficacia e adeguatezza CU/AAU;
- b) dispongono di procedure e/o meccanismi atti a garantire imparzialità, qualità e coerenza dei CU/AAU a tutti i livelli;
- c) Dispongono di procedure e/o meccanismi atti a garantire che il personale addetto ai CU/AAU non presenti alcun conflitto di interessi;
- d) dispongono di adeguate strutture di laboratorio per eseguire analisi, prove e diagnosi, o vi hanno accesso;
- e) dispongono di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti per eseguire i CU/AAU in modo efficiente ed efficace, o vi hanno accesso;
- f) dispongono di strutture e attrezzature idonee e in adeguato stato di manutenzione per garantire che il personale possa eseguire i CU/AAU in modo efficiente ed efficace;
- g) sono legittimate ad effettuare i CU/AAU e ad adottare le misure previste dal OCR e dalla normativa di cui all'art. 1, par. 2 (UAFCL);
- h) dispongono di procedure giuridiche tali da garantire al loro personale l'accesso ai locali degli operatori, e alla documentazione tenuta da questi, così da poter svolgere adeguatamente i propri compiti;
- i) dispongono dei piani di emergenza e sono preparate a gestire tali piani in caso di emergenza e a seconda dei casi in conformità della normativa di cui all'art. 1, par. 2.



# DESIGNAZIONI

## **Articolo 5 Obblighi generali relativi alle autorità competenti e alle autorità di controllo competenti per il settore biologico**

2. Ogni designazione di un veterinario ufficiale avviene in forma scritta e definisce i CU/AAU e compiti correlati per cui la designazione è stata effettuata. I requisiti stabiliti dal OCR che devono essere soddisfatti da parte del personale delle AC, incluso il requisito relativo all'assenza di conflitti di interessi, si applicano a tutti i veterinari ufficiali.

3. Ogni designazione di un responsabile fitosanitario ufficiale avviene in forma scritta e definisce i CU/AAU e compiti correlati per cui la designazione è stata effettuata. I requisiti stabiliti dal OCR che devono essere soddisfatti da parte del personale delle AC, incluso il requisito relativo all'assenza di conflitti di interessi, si applicano a tutti i responsabili fitosanitari ufficiali.



# FORMAZIONE, COORDINAMENTO E COLLABORAZIONE

## **Articolo 5 Obblighi generali relativi alle autorità competenti e alle autorità di controllo competenti per il settore biologico**

4. Il personale che esegue i CU/AAU:

- a) riceve, per il proprio ambito di competenza, una formazione adeguata che gli consente di svolgere i propri compiti con competenza e di effettuare i CU/AAU in modo coerente;
- b) si mantiene aggiornato nel proprio ambito di competenza e riceve, se del caso, ulteriore formazione su base regolare; e
- c) riceve formazione sui temi di cui al capo I dell'allegato II e sugli obblighi inerenti alle autorità competenti in forza del presente regolamento, se del caso.

Le AC, le autorità di controllo competenti per il settore biologico e gli organismi delegati elaborano e attuano programmi di formazione al fine di assicurare che il personale che esegue CU/AAU riceva la formazione di cui alle lettere a), b) e c).

5. Se tra i servizi di un'autorità competente esiste più di un'unità preposta a eseguire i controlli ufficiali o le altre attività ufficiali, devono essere garantiti coordinamento e collaborazione efficienti ed efficaci tra le varie unità.



# ALLEGATO II – FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE AC

## **CAPO I Temi per la formazione del personale che esegue i controlli ufficiali e altre attività ufficiali**

1. [...] metodi e tecniche di controllo, quali ispezione, verifica, screening, screening mirato, campionamento, e analisi, prove e diagnosi di laboratorio
2. Procedure di controllo
3. Normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del OCR
4. Valutazione della non conformità alla normativa di cui all'art. 1, par. 2 del OCR
5. Pericoli nel settore della produzione, trasformazione e distribuzione di animali e merci
6. [...] fasi della produzione, trasformazione e distribuzione e possibili rischi sanitari per l'uomo [...] gli animali o per le piante, [...] per il benessere degli animali, per l'ambiente
7. Valutazione dell'applicazione delle procedure HACCP e delle buone pratiche agricole
8. Sistemi di gestione [...] che gli operatori gestiscono e loro valutazione nella misura pertinente alle prescrizioni stabilite dalla normativa di cui all'art. 1, par. 2 del OCR
9. Sistemi ufficiali di certificazione
10. Provvedimenti da adottare in caso di emergenza, compresa la comunicazione tra SMi e Commissione
11. Procedimenti giudiziari e implicazioni dei CU
12. Esame di materiale scritto, documenti e altre registrazioni [...] che possono essere pertinenti per la valutazione della conformità alla normativa di cui all'art. 1, par. 2; ciò può comprendere aspetti finanziari e commerciali
13. Procedure di controllo e requisiti per l'ingresso nell'Unione di animali e merci provenienti da paesi terzi
14. Qualsiasi altro settore necessario per garantire che i CU siano effettuati conformemente al OCR

# AUDIT DELLE AC

## **Articolo 6 Audit delle autorità competenti**

1. Al fine di garantire la conformità al presente regolamento, le autorità competenti procedono ad audit interni **o** sono oggetto di audit e adottano le misure appropriate alla luce dei relativi risultati.

2. Gli audit di cui al paragrafo 1 sono soggetti a uno scrutinio indipendente e svolti in modo trasparente.

## **Article 6 Audits of the competent authorities**

1. To ensure their compliance with this Regulation, the competent authorities shall carry out internal audits or have audits carried out on themselves and shall take appropriate measures in the light of the results of those audits.

2. The audits referred to in paragraph 1 shall be subject to independent scrutiny and carried out in a transparent manner.

# DIRITTO DI RICORSO

## **Articolo 7 Diritto di ricorso**

Contro le decisioni adottate dalle AC in conformità dell'articolo 55 [Decisioni relative alle partite che entrano nell'Unione], dell'articolo 66 [Misure da adottare in caso di partite non conformi che entrano nell'Unione], paragrafi 3 e 6, dell'articolo 67 [Misure da adottare in relazione ad animali o merci che entrano nell'Unione da paesi terzi che comportano un rischio], dell'articolo 137 [Obblighi generali delle autorità competenti per quanto concerne la verifica dell'attuazione], paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 138 [Azioni in caso di accertata non conformità], paragrafi 1 e 2, riguardanti le persone fisiche o giuridiche, è ammesso il ricorso da parte di queste ultime in conformità del diritto nazionale.

Il diritto di ricorso non pregiudica l'obbligo delle AC di intervenire rapidamente per eliminare o limitare i rischi sanitari per l'uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l'ambiente, in conformità del presente regolamento e della normativa di cui all'art. 1, par. 2.

# RISERVATEZZA

## Articolo 8 Obblighi di riservatezza delle autorità competenti

1. Le AC provvedono affinché, fatto salvo il par. 3, le informazioni ottenute [...] in occasione di CU/AAU non siano divulgate a parti terze qualora, conformemente alla legislazione nazionale o dell'Unione, tali informazioni siano coperte per la loro natura dal segreto professionale. A tal fine gli SMs provvedono affinché siano stabiliti opportuni obblighi di riservatezza per il personale e altre persone impiegate durante i CU/AAU.

2. Il par. 1 si applica anche alle ACCSB, agli organismi delegati e alle persone fisiche cui sono stati delegati compiti specifici riguardanti i CU e ai laboratori ufficiali.

3. Salvo che esista un interesse pubblico prevalente alla divulgazione delle informazioni coperte dal segreto professionale di cui al par. 1, e fatte salve le situazioni in cui la divulgazione è prescritta dalla legislazione dell'Unione o nazionale, tali informazioni comprendono le informazioni la cui divulgazione arrecherebbe pregiudizio:

- a) agli obiettivi delle attività ispettive, di indagine o audit;
- b) alla tutela degli interessi commerciali di un operatore o qualsiasi altra persona fisica o giuridica; o
- c) alla tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza giuridica.



# RISERVATEZZA

## **Articolo 8 Obblighi di riservatezza delle autorità competenti**

4. Le AC, nel determinare se vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione delle informazioni coperte da segreto professionale di cui al par. 1, tengono conto tra l'altro dei possibili rischi sanitari per l'uomo, gli animali, le piante o l'ambiente, e la natura, la gravità e la portata di tali rischi.

5. Gli obblighi di riservatezza stabiliti nel presente articolo non impediscono alle AC di pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni in merito ai risultati dei CU su singoli operatori, fatte salve le situazioni in cui la divulgazione è prescritta dalla legislazione dell'Unione o nazionale, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) all'operatore interessato è data la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni che l'AC intende pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico prima della loro divulgazione, tenendo conto dell'urgenza della situazione; e
- b) le informazioni pubblicate o altrimenti rese disponibili al pubblico tengono conto delle osservazioni espresse dall'operatore interessato o sono pubblicate unitamente a tali osservazioni.

# NORME GENERALI IN MATERIA DI CONTROLLI UFFICIALI

## Articolo 9 Norme generali in materia di controlli ufficiali

1. Le AC effettuano regolarmente CU su tutti gli operatori in base al rischio e con frequenza adeguata, in considerazione di:

a) rischi identificati associati:

i. ad animali e merci;

ii. alle attività sotto il controllo degli operatori;

iii. al luogo delle attività o delle operazioni degli operatori;

b) impiego di prodotti, processi, materiali o sostanze che possono influire su sicurezza, integrità e salubrità degli alimenti, o sicurezza dei mangimi, salute o benessere degli animali, sanità delle piante o, nel caso di OGM e prodotti fitosanitari, possono anche avere un impatto negativo sull'ambiente;

c) eventuali informazioni indicanti la probabilità che i consumatori siano indotti in errore, in particolare relativamente a natura, identità, proprietà, composizione, quantità, periodo di conservazione, paese di origine o luogo di provenienza, metodo di fabbricazione o produzione degli alimenti;

d) precedenti degli operatori in merito agli esiti dei CU effettuati su di essi e alla loro conformità alla normativa di cui all'art. 1, par. 2;

e) affidabilità e dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori stessi, o da terzi su loro richiesta, **compresi, se del caso, regimi di certificazione di qualità privati, al fine di accertare la conformità alla normativa di cui all'art. 1, par. 2;** e

f) qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale NC alle norme di cui all'art. 1, par. 2.



# NORME GENERALI IN MATERIA DI CONTROLLI UFFICIALI

## **Considerando (32)**

“Le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli ufficiali a intervalli regolari, sulla base del rischio e con frequenza adeguata, in tutti i settori e in merito a tutti gli operatori, le attività, gli animali e le merci disciplinati dalla legislazione in materia di filiera agroalimentare dell’Unione. La frequenza dei controlli ufficiali dovrebbe essere stabilita dalle autorità competenti tenendo conto della necessità che l’impegno nei controlli sia proporzionato al rischio e al livello di conformità previsto nelle diverse situazioni, comprese le eventuali violazioni della legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente. Di conseguenza, nel rendere proporzionato l’impegno nei controlli, si dovrebbe tener conto della probabilità di una mancata conformità a tutti i settori della legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

**In alcuni casi, tuttavia, e ai fini del rilascio di un certificato o attestato ufficiale che costituisce un requisito preliminare per l’immissione in commercio o per gli spostamenti di animali o merci, la legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare impone di effettuare i controlli ufficiali indipendentemente dal livello di rischio o dalla probabilità di non conformità. In tali casi, la frequenza dei controlli ufficiali è dettata dalla necessità di certificazione o attestazione.”**

# NORME GENERALI IN MATERIA DI CONTROLLI UFFICIALI

## **Articolo 9 Norme generali in materia di controlli ufficiali**

2. Le AC effettuano regolarmente CU, con la frequenza opportuna determinata in base al rischio, per individuare eventuali violazioni intenzionali della normativa di cui all'art. 1, par. 2, commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente e tenendo conto delle informazioni in merito a tali violazioni condivise attraverso i meccanismi di assistenza amministrativa di cui agli articoli da 102 a 108 e di qualsiasi altra informazione che indichi la possibilità di tali violazioni.

3. I CU eseguiti prima dell'immissione in commercio o dello spostamento di determinati animali e merci in vista del rilascio di certificati o attestazioni ufficiali prescritti dalla normativa di cui all'art. 1, par. 2, come condizione per l'immissione in commercio o per lo spostamento di animali o merci, sono effettuati in conformità:

- a) della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2; e
- b) degli atti delegati e di esecuzione applicabili, adottati dalla Commissione conformemente alle disposizioni degli articoli da 18 a 27.



# NORME GENERALI IN MATERIA DI CONTROLLI UFFICIALI

## Articolo 9 Norme generali in materia di controlli ufficiali

4. I CU sono eseguiti senza preavviso, tranne nel caso in cui tale preavviso è necessario e debitamente giustificato per l'esecuzione del CU. Per

quanto riguarda i CU su richiesta dell'operatore, l'AC può decidere se il CU va eseguito con o senza preavviso. I CU con preavviso non precludono CU senza preavviso.

### Considerando (33)

"Al fine di salvaguardare l'efficacia dei controlli ufficiali in sede di verifica della conformità, non sono previsti preavvisi prima di eseguire controlli, a meno che ciò sia assolutamente necessario ai fini dell'esecuzione dei controlli (ad esempio nel caso in cui tali controlli ufficiali siano eseguiti nei macelli durante le attività di macellazione e necessitino della presenza continua o periodica del personale o di rappresentanti delle autorità

competenti presso i locali dell'operatore) **o la natura delle attività ufficiali di controllo lo richieda (come è il caso in particolare relativamente alle attività di audit).**"

# NORME GENERALI IN MATERIA DI CONTROLLI UFFICIALI

## **Articolo 9 Norme generali in materia di controlli ufficiali**

5. I CU sono effettuati, per quanto possibile, in modo da mantenere al minimo necessario gli oneri amministrativi e le limitazioni delle attività operative per gli operatori, ma senza che ciò influisca negativamente sull'efficacia del controllo.
6. Le AC effettuano i CU allo stesso modo, tenendo conto della necessità di adattare i controlli alle situazioni specifiche, a prescindere dal fatto che essi riguardino animali e merci:
  - a) disponibili sul mercato dell'Unione, indipendentemente dal fatto che provengano dallo SM in cui si effettuano i CU o da un altro SM; oppure
  - b) destinati ad essere esportati fuori dall'Unione; oppure
  - c) che entrano nell'Unione.
7. Entro i limiti di quanto strettamente necessario per l'organizzazione dei CU, gli SM di destinazione possono chiedere agli operatori cui sono consegnati animali o merci provenienti da un altro SM di segnalare l'arrivo di detti animali o merci.

# OPERATORI, PROCESSI E ATTIVITÀ SOGGETTI A CONTROLLI UFFICIALI

## **Articolo 10 Operatori, processi e attività soggetti a controlli ufficiali**

1. Entro i limiti di quanto necessario per verificare la conformità alla normativa di cui all'art. 1, par. 2, le AC effettuano CU:

- a) su animali e merci in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso;
- b) su sostanze, materiali o altri oggetti che possono avere un impatto su caratteristiche o salute degli animali e delle merci e sul loro rispetto delle prescrizioni applicabili, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso;
- c) sugli operatori per quanto riguarda le attività, compreso il mantenimento di animali, attrezzature, mezzi di trasporto, locali e altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze, e sulla relativa documentazione.

2. Fatte salve le norme relative agli elenchi o registri esistenti elaborati ai sensi della normativa di cui all'art. 1, par. 2, le AC redigono e tengono aggiornato un elenco degli operatori. Se un simile elenco o registro esiste già per altri fini, può essere anche usato ai fini del presente regolamento.

3. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'art. 144 per modificare il presente regolamento con riguardo alla definizione di categorie di operatori esonerati dall'elenco degli operatori di cui al par. 2 del presente articolo nei casi in cui il loro inserimento in un tale elenco costituisca un onere amministrativo per loro sproporzionato rispetto al rischio relativo alle loro attività.

# TRASPARENZA DEI CONTROLLI UFFICIALI

## **Articolo 11 Trasparenza dei controlli ufficiali**

1. Le AC effettuano i CU con un livello elevato di trasparenza; almeno una volta l'anno, mettono a disposizione del pubblico, anche pubblicandole su internet, le informazioni pertinenti riguardanti organizzazione e svolgimento dei CU.

Esse garantiscono inoltre la regolare e tempestiva pubblicazione di informazioni concernenti:

- a) il tipo, il numero e i risultati dei CU;
- b) il tipo e il numero dei casi di non conformità rilevati;
- c) il tipo e il numero dei casi in cui le AC hanno adottato le misure di cui all'articolo 138; e
- d) il tipo e il numero dei casi in cui sono state inflitte le sanzioni di cui all'articolo 139.

Le informazioni di cui alle lettere da a) a d) [...] possono essere fornite, se del caso, tramite la pubblicazione della relazione annuale di cui all'articolo 113, paragrafo 1.

2. Le AC stabiliscono procedure per garantire che le eventuali inesattezze nelle informazioni messe a disposizione del pubblico siano opportunamente rettificate.

3. Le AC possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il rating dei singoli operatori in base ai risultati di uno o più CU, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) i criteri di rating sono oggettivi, trasparenti e pubblici; e
- b) esistono procedure atte a garantire l'equità, la coerenza e la trasparenza del processo di attribuzione del rating.

# PROCEDURE DOCUMENTATE DI CONTROLLO

## **Articolo 12 Procedure documentate di controllo**

1. I CU ad opera delle AC sono eseguiti secondo procedure documentate.  
Tali procedure riguardano le aree tematiche delle procedure di controllo di cui al capo II dell'allegato II e contengono istruzioni per il personale addetto ai controlli ufficiali.
2. Le AC dispongono di procedure di verifica dei controlli.
3. Le AC:
  - a) adottano azioni correttive in tutti i casi in cui le procedure di cui al paragrafo 2 rilevano carenze; e
  - b) aggiornano secondo necessità le procedure documentate di cui al paragrafo 1.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche agli organismi delegati e alle ACCSB.

# ALLEGATO II – FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE AC

## **CAPO II Aree tematiche per le procedure di controllo**

1. Organizzazione delle autorità competenti e relazione tra autorità competenti centrali e autorità cui esse hanno conferito il compito di eseguire i controlli ufficiali o altre attività ufficiali
2. Relazione tra le autorità competenti e gli organismi delegati o persone fisiche cui esse hanno delegato compiti connessi ai controlli ufficiali o ad altre attività ufficiali
3. Dichiarazione sugli obiettivi da raggiungere
4. Compiti, responsabilità e obblighi del personale
5. Procedure di campionamento, metodi e tecniche di controllo comprese analisi, prove e diagnosi di laboratorio, interpretazione dei risultati e successive decisioni
6. Programmi di screening e screening mirato
7. Assistenza reciproca qualora i controlli ufficiali richiedano l'intervento di più di uno Stato membro
8. Azioni da adottare a seguito dei controlli ufficiali
9. Collaborazione con altri servizi e dipartimenti che possano avere responsabilità in materia o con operatori
10. Verifica dell'adeguatezza dei metodi di campionamento e di analisi, prova e diagnosi di laboratorio
11. Qualsiasi altra attività o informazione necessaria per il buon funzionamento dei controlli ufficiali

# DOCUMENTAZIONE SCRITTA DEI CONTROLLI UFFICIALI

## **Articolo 13 Documentazione scritta dei controlli ufficiali**

1. Le AC elaborano la documentazione scritta (supporto cartaceo o formato elettronico) di tutti i CU da esse effettuati. Tale documentazione comprende:

- a) una descrizione degli obiettivi dei CU;
- b) i metodi di controllo applicati;
- c) gli esiti dei CU; e
- d) se opportuno, l'indicazione delle azioni che le AC richiedono all'operatore interessato di porre in essere sulla base degli esiti dei CU.

# DOCUMENTAZIONE SCRITTA DEI CONTROLLI UFFICIALI

## **Articolo 13 Documentazione scritta dei controlli ufficiali**

[...]

2. A meno che sia richiesto diversamente a fini di indagini giudiziarie o per la tutela di procedure giudiziarie, agli operatori sottoposti a un CU è fornita, su loro richiesta, una copia della documentazione di cui al par. 1, eccetto nei casi in cui è stato rilasciato un certificato o un attestato ufficiale. Le AC informano tempestivamente per iscritto l'operatore in merito a qualsiasi caso di NC individuato mediante i CU.

3. Se i CU richiedono la presenza continua o periodica di personale o di rappresentanti delle AC presso i locali dell'operatore, la documentazione di cui al par. 1 è elaborata con una frequenza che consenta alle AC e all'operatore di:

- a) essere regolarmente informati del livello di conformità; e
- b) ricevere tempestivamente notizia di qualsiasi caso di NC individuato mediante i CU.

4. I par. 1, 2 e 3 si applicano anche agli organismi delegati, alle ACCSB e alle persone fisiche cui sono stati delegati taluni compiti relativi ai CU.

# Metodi e tecniche dei controlli ufficiali

## **Articolo 14 Metodi e tecniche dei controlli ufficiali**

I metodi e le tecniche dei CU comprendono quanto segue, a seconda dei casi:

- a) l'esame dei controlli applicati dagli operatori e dei risultati così ottenuti;
- b) l'ispezione di:
  - i) attrezzature, mezzi di trasporto, locali e altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze;
  - ii) animali e merci, compresi prodotti semilavorati, materie prime, ingredienti, coadiuvanti tecnologici e altri prodotti utilizzati per la preparazione e la produzione di merci o per l'alimentazione o l'accudimento degli animali;
  - iii) prodotti e procedimenti di pulizia e di manutenzione;
  - iv) tracciabilità, etichettatura, presentazione, pubblicità e materiali di imballaggio pertinenti compresi materiali destinati a venire a contatto con alimenti;
- c) controlli delle condizioni igieniche nei locali degli operatori;

# Metodi e tecniche dei controlli ufficiali

## **Articolo 14 Metodi e tecniche dei controlli ufficiali**

I metodi e le tecniche dei CU comprendono quanto segue, a seconda dei casi:

[...]

- d) valutazione procedure in materia di GMP, GHP, GAP e procedure basate sui principi dell'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP);
- e) esame di documenti, dati sulla tracciabilità e altri dati che possano essere pertinenti per la valutazione della conformità alla normativa di cui all'art. 1, par. 2, compresi, se del caso, documenti di accompagnamento di alimenti, mangimi e qualsiasi sostanza o materiale che entra o esce da uno stabilimento;
- f) interviste con gli operatori e con il loro personale;
- g) verifica delle misure rilevate dall'operatore e degli altri risultati di prove;
- h) campionamento, analisi, diagnosi e prove;
- i) audit degli operatori;
- j) qualsiasi altra attività necessaria per rilevare casi di non conformità.

# OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

## **Articolo 15 Obblighi degli operatori**

1. Entro i limiti di quanto necessario per l'esecuzione di CU/AAU, gli operatori, su richiesta delle AC, concedono al personale delle AC l'accesso a:

- a) attrezzature, mezzi di trasporto, locali e altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze;
- b) i propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni;
- c) animali e merci sotto il loro controllo;
- d) i propri documenti e a tutte le altre informazioni pertinenti.

2. Durante i CU/AAU, gli operatori forniscono assistenza e collaborano con il personale delle AC e delle ACCSB nell'adempimento dei suoi compiti.

3. Oltre agli obblighi di cui ai par. 1 e 2, l'operatore responsabile di una partita che entra nell'Unione rende disponibili, in forma cartacea o elettronica, e tempestivamente, tutte le informazioni riguardanti animali e merci.



# OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

## **Articolo 15 Obblighi degli operatori**

4. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme sulla collaborazione e lo scambio di informazioni tra gli operatori e le AC in materia di arrivo e scarico degli animali e delle merci di cui all'art. 47, par. 1, laddove sia necessario assicurare la loro identificazione completa e l'esecuzione efficiente dei CU su tali animali e merci. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'art. 145, par. 2.

5. Ai fini dell'art. 10, par. 2, e fatto salvo l'art. 10, par. 3, gli operatori forniscono alle AC almeno i seguenti dettagli aggiornati:

a) nome e forma giuridica; e

b) le specifiche attività svolte, comprese le attività effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza, e i luoghi sotto il loro controllo.

6. Gli obblighi degli operatori di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui i CU e le AAU sono svolti da veterinari ufficiali, responsabili fitosanitari ufficiali, organismi delegati, autorità di controllo e persone fisiche a cui sono stati delegati determinati compiti di controllo ufficiali o determinati compiti relativi ad altre attività.

# PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE IN DETERMINATI SETTORI

## **TITOLO II CONTROLLI UFFICIALI E ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI NEGLI STATI MEMBRI - CAPO II Controlli ufficiali**

### **Sezione II Prescrizioni aggiuntive per controlli ufficiali e altre attività ufficiali in determinati settori**

- Art. 16 Requisiti aggiuntivi
- Art. 17 Definizioni specifiche
- Art. 18 -27 Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti e/o altre attività ufficiali in merito a:
  - Art. 18 [...] produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano
  - Art. 19 [...] residui di sostanze pertinenti (*relevant*) negli alimenti e nei mangimi
  - Art. 20 [...] animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati
  - Art. 21 [...] prescrizioni in materia di benessere degli animali
  - Art. 22 [...] sanità delle piante
  - Art. 23 [...] OGM per la produzione di alimenti e mangimi e ad alimenti e a mangimi geneticamente modificati
  - Art. 24 [...] prodotti fitosanitari
  - Art. 25 [...] produzione organica e l'etichettatura dei prodotti biologici
  - Art. 26 [...] denominazioni di origine protette, di indicazioni geografiche protette e di specialità tradizionali garantite
  - Art. 27 [...] rischi recentemente individuati relativi ad alimenti e a mangimi

# PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE IN DETERMINATI SETTORI – ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

In relazione agli Art. da 18 a 27, la Commissione:

- adotta conformemente all'Art. 144 del RCU **atti delegati** (previa consultazione degli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016) al fine di integrare il RCU relativamente a norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali

-stabilisce, mediante **atti di esecuzione** (nel rispetto delle procedura di comitatologia di cui al Regolamento (UE) 182/2011) norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali

# DELEGA DI COMPITI A ORGANISMI DELEGATI (OD) O PERSONE FISICHE (PF)

## **TITOLO II CONTROLLI UFFICIALI E ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI NEGLI STATI MEMBRI**

### **CAPO III Delega di determinati compiti delle autorità competenti**

- Art. 28           Delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali
- Art. 29           Condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a organismi delegati
- Art. 30           Condizioni per la delega a persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali
- Art. 31           Condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali
- Art. 32           Obblighi degli organismi delegati e delle persone fisiche
- Art. 33           Obblighi delle autorità competenti deleganti

# Campionamento, analisi, prove e diagnosi

## **TITOLO II CONTROLLI UFFICIALI E ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI NEGLI STATI MEMBRI**

### **CAPO IV Campionamento, analisi, prove e diagnosi**

- Art. 34 Metodi di campionamento, analisi, prova e diagnosi
- Art. 35 Controperizia
- Art. 36 Operazioni di campionamento su animali e merci messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza
- Art. 37 Designazione dei laboratori ufficiali
- Art. 38 Obblighi dei laboratori ufficiali
- Art. 39 Audit dei laboratori ufficiali
- Art. 40 Deroche all'obbligo di accreditamento per alcuni laboratori ufficiali
- Art. 41 Facoltà di statuire deroche all'obbligo di accreditamento per tutti i metodi di analisi, prova e diagnosi di laboratorio utilizzati dai laboratori ufficiali
- Art. 42 Deroche temporanee all'obbligo di accreditamento dei laboratori ufficiali

# CONTROLLI UFFICIALI SUGLI ANIMALI E SULLE MERCI IN ENTRATA NELL'UNIONE

<b>TITOLO II</b>	<b>CONTROLLI UFFICIALI E ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI NEGLI STATI MEMBRI</b>
<b>CAPO V</b>	<b>Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata nell'Unione</b>
Art. 43	Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione
Sezione I	Animali e merci diversi da quelli soggetti a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontaliero ai sensi della sezione II
Sezione II	Controlli ufficiali su animali e merci ai posti di controllo frontalieri
Sezione III	Azioni in caso di sospetta non conformità e di non conformità di animali e merci che entrano nell'Unione
Sezione IV	Approvazione dei controlli pre-esportazione
Sezione V	Collaborazione tra le autorità in merito a partite provenienti da paesi terzi
Sezione VI	Misure specifiche

# CONTROLLI UFFICIALI SUGLI ANIMALI E SULLE MERCI IN ENTRATA NELL'UNIONE

Articolo 43 Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione

Sezione II Controlli ufficiali su animali e merci ai posti di controllo frontaliere (47-64)

Sezione I Animali e merci diversi da quelli soggetti a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontaliere ai sensi della sezione II (44-46)

Sezione III Azioni in caso di sospetta non conformità e di non conformità di animali e merci che entrano nell'Unione (65-72)

Sezione IV Approvazione dei controlli pre-esportazione (73-74)

Sezione V Collaborazione tra le autorità in merito a partite provenienti da paesi terzi (75-76)

Sezione VI Misure specifiche (77)

# Prescrizioni generali relative alla certificazione ufficiale

## **Articolo 86 Prescrizioni generali relative alla certificazione ufficiale**

1. La certificazione ufficiale ha come risultato il rilascio di:

a) certificati ufficiali; o

b) nei casi contemplati dalle norme di cui all'art. 1, par. 2, attestati ufficiali.

2. Laddove le AC delegano determinati compiti connessi al rilascio di certificati o attestati ufficiali a organismi delegati (OD) o persone fisiche (PF), o alla supervisione ufficiale di cui all'art. 91, par. 1, tale delega è conforme alle disposizioni degli art. da 28 a 33.

Art. 28 Delega da parte delle AC di determinati compiti riguardanti i CU

Art. 29 Condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti i CU a OD

Art. 30 Condizioni per la delega a PF di determinati compiti riguardanti i CU

Art. 31 Condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti AAU

Art. 32 Obblighi degli OD e delle PF

Art. 33 Obblighi delle AC deleganti

# Prescrizioni generali relative alla certificazione ufficiale

## **Articolo 87 Certificati ufficiali**

Gli articoli 88, 89 e 90 si applicano:

- a) quando le norme di cui all'art. 1, par. 2, prescrivono il rilascio di un certificato ufficiale; e
- b) ai certificati ufficiali necessari ai fini dell'esportazione di partite di animali e di merci in paesi terzi o richiesti all'autorità competente di uno SM di spedizione dall'autorità competente di uno SM di destinazione in relazione a partite di animali e merci che devono essere esportate in paesi terzi.

# FIRMA E RILASCIO DI CERTIFICATI UFFICIALI


## **Articolo 88 Firma e rilascio di certificati ufficiali**

1. I certificati ufficiali sono rilasciati dalle AC.

2. Le AC designano i certificatori autorizzati a firmare certificati ufficiali e provvedono affinché tali certificatori:

a) siano imparziali, esenti da qualsiasi conflitto di interessi e, in particolare, non si trovino in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l'imparzialità della loro condotta professionale in relazione a quanto oggetto della certificazione; e

b) abbiano ricevuto adeguata formazione sulla normativa la conformità alla quale è attestata dal certificato ufficiale e sulla valutazione tecnica di conformità a tali norme nonché sulle norme pertinenti di cui al presente regolamento.



# FIRMA E RILASCIO DI CERTIFICATI UFFICIALI

## **Articolo 88 Firma e rilascio di certificati ufficiali**

3. I certificati ufficiali sono firmati dal certificatore e rilasciati in base a uno dei seguenti presupposti:
  - a) conoscenza diretta, da parte del certificatore, dei fatti e dei dati aggiornati pertinenti per la certificazione, acquisita tramite:
    - i) un controllo ufficiale; o
    - ii) l'acquisizione di un altro certificato ufficiale rilasciato dalle autorità competenti;
  - b) fatti e dati pertinenti per la certificazione, la cui conoscenza è stata accertata da un'altra persona autorizzata a tal fine dalle AC e operante sotto il loro controllo, a condizione che il certificatore possa verificare l'esattezza di tali fatti e dati;
  - c) fatti e dati pertinenti per la certificazione ottenuti dai sistemi di controllo interni degli operatori, integrati e confermati dai risultati dei CU regolari, così che il certificatore abbia accertato che le condizioni per il rilascio del certificato ufficiale sono soddisfatte.
4. I certificati ufficiali sono firmati dal certificatore e rilasciati solo sulla base del par. 3, lett. a), del presente articolo, quando la normativa di cui all'art. 1, par. 2, lo richieda.

# Garanzie di affidabilità per i certificati ufficiali

## **Articolo 89 Garanzie di affidabilità per i certificati ufficiali**

### 1. I certificati ufficiali:

- a) recano un codice unico;
- b) non sono firmati dal certificatore se non sono compilati o sono incompleti;
- c) sono redatti in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell'UE comprese dal certificatore e, se del caso, in una delle lingue ufficiali dello SM di destinazione;
- d) sono autentici ed esatti;
- e) consentono l'identificazione della persona che li ha firmati e della data di rilascio; e
- f) consentono di verificare facilmente il collegamento tra il certificato, l'autorità che lo ha rilasciato e la partita, il lotto o il singolo animale o la singola merce cui il certificato si riferisce.

2. Le AC adottano tutte le misure opportune per impedire il rilascio di certificati ufficiali falsi o ingannevoli e l'uso improprio di certificati ufficiali.

# Competenze di esecuzione per i certificati ufficiali

## **Articolo 90 Competenze di esecuzione per i certificati ufficiali**

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le norme atte a garantire l'applicazione uniforme degli articoli 88 e 89 relativamente a:

- a) i modelli di certificati ufficiali e le norme per il loro rilascio, se le prescrizioni non sono definite nella normativa di cui all'art. 1, par. 2;
- b) i meccanismi e le disposizioni tecniche per garantire il rilascio di certificati ufficiali esatti e affidabili e prevenire i rischi di frode;
- c) le procedure da seguire in caso di ritiro dei certificati ufficiali e per il rilascio di certificati di sostituzione;
- d) le norme per il rilascio di copie autenticate dei certificati ufficiali;
- e) il formato dei documenti che devono accompagnare animali e merci dopo l'effettuazione dei controlli ufficiali;
- f) le norme per il rilascio di certificati elettronici e per l'uso di firme elettroniche.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'art. 145, par. 2.

# LABORATORI DI RIFERIMENTO E CENTRI DI RIFERIMENTO

## • **TITOLO III LABORATORI DI RIFERIMENTO E CENTRI DI RIFERIMENTO**

- Art. 92 Decisione di istituire un laboratorio di riferimento dell'Unione europea
- Art. 93 Designazione dei laboratori di riferimento dell'Unione europea
- Art. 94 Responsabilità e compiti dei laboratori di riferimento dell'Unione europea
- Art. 95 Designazione dei centri di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali
- Art. 96 Responsabilità e compiti dei centri di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali
- Art. 97 Designazione dei centri di riferimento dell'Unione europea per l'autenticità e l'integrità della catena agroalimentare
- Art. 98 Responsabilità e compiti dei centri di riferimento dell'Unione europea per l'autenticità e l'integrità della catena agroalimentare
- Art. 99 Obblighi della Commissione
- Art. 100 Designazione dei laboratori nazionali di riferimento
- Art. 101 Responsabilità e compiti dei laboratori nazionali di riferimento

# CENTRI DI RIFERIMENTO EUROPEI

## PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

- **Divulgazione scientifica e tecnica;**
- **Sviluppare indicatori;**
- **Valutazione dei livelli di benessere;**
- **Formazione Stati membri + paesi Terzi**

## AUTENTICITÀ E INTEGRITÀ DELLA FILIERA

- **Sostegno a Commissione e Stati Membri per prevenire, individuare e combattere le frodi** nella filiera;
- **Raccolta di materiale di riferimento autenticato;**
- **Divulgazione scientifica e tecnica;**

# ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E COLLABORAZIONE

## • **TITOLO IV ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E COLLABORAZIONE**

- Art. 102 Norme generali
- Art. 103 Organi di collegamento
- Art. 104 Assistenza su richiesta
- Art. 105 Assistenza spontanea in caso di non conformità
- Art. 106 Assistenza in caso di non conformità che costituisce un rischio o una violazione ripetuta o possibile grave violazione
- Art. 107 Assistenza sulla base di informazioni fornite da paesi terzi
- Art. 108 Assistenza coordinata e follow-up della Commissione

# PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI

## • **TITOLO V PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI**

- Art. 109 Piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP) e organismo unico per il PCNP
- Art. 110 Contenuto dei PCNP
- Art. 111 Preparazione, aggiornamento e riesame dei PCNP
- Art. 112 Programmi di controllo coordinati e raccolta di dati e informazioni
- Art. 113 Relazioni annuali degli Stati membri
- Art. 114 Relazioni annuali della Commissione
- Art. 115 Piani di emergenza per alimenti e mangimi

# PIANI DI EMERGENZA PER ALIMENTI E MANGIMI

## **Art. 115 Piani di emergenza per alimenti e mangimi**

1. Per l'applicazione del piano generale per la gestione delle crisi (PGGC) di cui all'art. 55, par. 1, del reg. (CE) n. 178/2002, gli SM elaborano piani di emergenza per i mangimi e gli alimenti in cui si stabiliscono le misure da applicare senza indugio allorché risulti che mangimi o alimenti comportano un serio rischio sanitario per l'uomo o gli animali, direttamente o mediante l'ambiente.

2. I piani di emergenza per gli alimenti e i mangimi di cui al par. 1 indicano:

- a) le AC da interpellare;
- b) le competenze e le responsabilità delle AC di cui alla lettera a); e
- c) i canali e le procedure di condivisione delle informazioni tra le AC e le altre parti interessate, a seconda dei casi.

3. Gli SM rivedono periodicamente i loro piani di emergenza per gli alimenti e i mangimi per tener conto dei cambiamenti nell'organizzazione delle AC e dell'esperienza acquisita con l'attuazione del piano e degli esercizi di simulazione.

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione per quanto riguarda:

- a) le norme per la definizione dei piani di emergenza di cui al par. 1 del presente articolo, nella misura necessaria ad assicurare l'uso coerente ed efficace del PGGC di cui all'art. 55, par. 1, del reg. (CE) n. 178/2002; e
- b) il ruolo delle parti interessate nell'elaborazione e gestione dei piani di emergenza.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'art. 145, par. 2.

# ATTI DELEGATI E DI ESECUZIONE: PROGRAMMA DI LAVORO

## Date di applicazione

**Salute animale  
Reg. (UE) 2016  
/429**

**Aprile 2021**

**Controlli ufficiali  
Reg. (UE)  
2017/625**

Atti delegati e  
di esecuzione 

**Dicembre 2019**

**Salute delle piante  
Reg. (UE) 2016  
/2031**

**Dicembre 2019**

# DATA IMPORTANTE

**14 Dicembre 2019: data di applicazione** della maggior parte delle disposizioni del Reg. 625/2017;

**termine per adottare gli atti di legislazione terziaria.**

# DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## TITOLO VIII DISPOSIZIONI COMUNI

### CAPO II Disposizioni transitorie e finali

- Art. 146 Abrogazioni
- Art. 147 Relazione con il regolamento (CE) n. 882/2004
- Art. 148 Relazione con il regolamento (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda il riconoscimento di uno stabilimento alimentare
- Art. 149 Misure transitorie relative all'abrogazione delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE
- Art. 150 Misure transitorie concernenti l'abrogazione della direttiva 96/23/CE
- Art. 151 Modifiche della direttiva 98/58/CE
- Art. 152 Modifiche della direttiva 1999/74/CE
- Art. 153 Modifiche del regolamento (CE) n. 999/2001
- Art. 154 Modifiche del regolamento (CE) n. 1/2005 e relative misure transitorie
- Art. 155 Modifiche del regolamento (CE) n. 396/2005 e relative misure transitorie

# DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## **TITOLO VIII    DISPOSIZIONI COMUNI** **CAPO II            Disposizioni transitorie e finali**

- Art. 156            Modifiche della direttiva 2007/43/CE
- Art. 157            Modifiche della direttiva 2008/119/CE
- Art. 158            Modifiche della direttiva 2008/120/CE
- Art. 159            Modifiche del regolamento (CE) n. 1099/2009
- Art. 160            Modifiche del regolamento (CE) n. 1069/2009
- Art. 161            Modifiche del regolamento (CE) n. 1107/2009
- Art. 162            Modifiche del regolamento (UE) n. 1151/2012
- Art. 163            Modifiche del regolamento (UE) n. 652/2014
- Art. 164            Modifiche del regolamento (UE) 2016/429 e relative disposizioni transitorie
- Art. 165            Modifiche del regolamento (UE) 2016/2031 e relative disposizioni transitorie
- Art. 166            Misure transitorie per l'adozione di atti delegati e di esecuzione
- Art. 167            Entrata in vigore e applicazione

# ALLEGATI I-III

<b>ALLEGATO I</b>	<b>TERRITORI DI CUI ALL'ART. 3, PUNTO 40), ECCETTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 1, PARAGRAFO 2, LETTERA G).</b>
<b>ALLEGATO II</b>	<b>FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI</b>
<b>CAPO I</b>	<b>Temi per la formazione del personale che esegue i controlli ufficiali e altre attività ufficiali</b>
<b>CAPO II</b>	<b>Aree tematiche per le procedure di controllo</b>
<b>ALLEGATO III</b>	<b>CARATTERIZZAZIONE DEI METODI DI ANALISI</b>

# ALLEGATO IV TARIFFE O DIRITTI

## ALLEGATO IV

**CAPO I Tariffe o diritti per controlli ufficiali su partite di animali e merci che entrano nell'unione**

- I. Partite di animali vivi**
- iii. Partite di prodotti della pesca**
- iv. Partite di prodotti a base di carne, di carni di pollame, selvaggina selvatica, coniglio o selvaggina di allevamento**
- v. Partite di altri prodotti di origine animale diversi dai prodotti a base di carne destinati al consumo umano**
- vi. Partite di sottoprodotti di origine animale o di mangimi di origine animale**
- vii. Partite di animali e merci in transito o trasbordate provenienti da paesi terzi**
- viii. Partite di piante, prodotti vegetali o altri prodotti, oggetti e materiali in grado di contenere o diffondere organismi nocivi per le piante**

**CAPO II Tariffe o diritti per controlli ufficiali nei macelli, nei laboratori di sezionamento, nei laboratori di lavorazione della selvaggina, della produzione di latte e della produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura**

- I. Tariffe o diritti per controlli ufficiali nei macelli**
- ii. Tariffe o diritti per controlli ufficiali nei laboratori di sezionamento**
- iii. Tariffe o diritti per controlli ufficiali nei laboratori di lavorazione della selvaggina**
- iv. Tariffe o diritti per controlli ufficiali della produzione di latte**
- v. Tariffe e diritti per controlli ufficiali della produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura**

# ALLEGATO V

## ALLEGATO V TAVOLA DI CONCORDANZA DI CUI ALL'Art. 146, PARAGRAFO 2

1. Regolamento (CE) n. 882/2004
2. Direttiva 96/23/CE
3. Direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE
4. Direttive 97/78/CE e 91/496/CEE
5. Direttiva 96/93/CE
6. Direttiva 89/608/CEE
7. Decisione 92/438/CEE
8. Regolamento (CE) n. 854/2004

## SCOPI PRINCIPALI DELLE MODIFICHE NORMATIVE

- Individuare un ambito normativo unico per la filiera agro-alimentare: «legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare» → settori individuati dall'articolo 1 par. 2
- Semplificare la normativa facente capo alla «legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare» anche eliminando le duplicazioni normative
- Migliorare le strategie di controllo integrato estendendo l'ambito di applicazione del nuovo regolamento sui controlli ufficiali alla intera filiera agro-alimentare (inclusi i settori della salute delle piante, dei fitosanitari e dei SOA e dei prodotti derivati);
- Armonizzare le regole di importazione e esportazione (piena informatizzazione dei controlli; il "Common Health Entry Document (CHED)" servirà per pre-notificare l'arrivo delle partite (per gli operatori); per registrare i controlli e le decisioni prese (per le Autorità Competenti e le dogane);

## SCOPI PRINCIPALI DELLE MODIFICHE NORMATIVE

- Distinzione delle azioni da porre in essere da parte delle AC in caso di sospetta non conformità e di accertata non conformità
- Contrasto alle pratiche fraudolente e ingannevoli - base legale più solida contro le frodi: potenziamento della cooperazione amministrativa, sanzioni dissuasive, centro di riferimento per la tutela dell'integrità della filiera agro-alimentare
- Modifiche del sistema sanzionatorio per aumentare l'effetto deterrente in particolare in caso di pratiche fraudolente e ingannevoli
- Migliorare l'utilizzo degli strumenti di cooperazione amministrativa tra Paesi Membri
- Nuovi centri di riferimento europei (benessere degli animali e autenticità ed integrità della filiera agro-alimentare)
- Regole più chiare per i laboratori nazionali di riferimento e per i laboratori europei di riferimento

## SCOPI PRINCIPALI DELLE MODIFICHE NORMATIVE

- Obblighi per gli operatori (accesso a stabilimenti e al sistema gestionale computerizzato in caso di controllo, art. 15)
- Migliorare l' utilizzo degli strumenti di cooperazione amministrativa
- Sistemi informativi - completare la digitalizzazione e l'integrazione dei sistemi di comunicazione (IMSOC)
- Maggiore trasparenza da parte delle autorità competenti (pubblicare annualmente il risultato dei controlli; pubblicare il sistema di calcolo dei contributi per gli operatori (maggiore chiarezza sugli elementi di costo, art. 81, 85); stabilire "schemi di rating" per i consumatori con criteri trasparenti e oggettivi (art. 11);
- Laboratori europei di riferimento (EURL) - nuove regole su trasparenza e efficienza; decisione e designazione previo coordinamento con tutti gli Stati Membri; accreditamento ISO/IEC 17025; durata min. 5 anni; chiare ripartizione di compiti e responsabilità fra Commissione, Stati membri, EURLs e Laboratori nazionali di riferimento

## SCOPI PRINCIPALI DELLE MODIFICHE NORMATIVE

- Laboratori Nazionali di riferimento (AC incaricate di designare un LNR per ogni EURL, art. 100; assistenza AC in caso di crisi, art. 101; coordinamento dei laboratori ufficiali, art. 101; soggetti ad audit da parte delle AC, art. 39; accreditamento ISO/IEC17025, articoli 37 e 100; dotazione di standard di biosicurezza, art 100; obbligo di partecipazione ai corsi di formazione e test di competenza con EURL, articolo 101
- Modalità di controllo per l'E-commerce - Art. 35: campionamento Animali e merci in vendita su internet: il Reg. 2017/625 introduce la novità che i campioni acquisiti dalle Autorità Competenti (senza identificarsi) tramite internet possono essere utilizzati ai fini di un controllo ufficiale - Art. 135 (2) sulle misure in caso di non-conformità: le Autorità Competenti possono ordinare la cessazione per un periodo appropriato di tutta o parte delle attività dell'operatore interessato, inclusa la chiusura dei siti internet che opera o impiega.

## SCOPI PRINCIPALI DELLE MODIFICHE NORMATIVE

- Maggiori dettagli inerenti la contropertizia (art. 35)
- Audit dei laboratori ufficiali (inclusi gli LNR)
- Trattazione organica di tutti gli aspetti inerenti la certificazione ufficiale